

BANDO – Modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo degli impianti per la gestione di rifiuti/materiali stoccati, per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.

1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL BANDO

In attuazione della DGR n. del, la Regione Veneto propone un'azione di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali e delle imprese che operano nell'ambito della gestione dei rifiuti e, in particolare, a sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.

Si richiama, a proposito, la circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 marzo 2018 che contiene apposite "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi". In tale documento viene in particolare evidenziato l'importanza della prevenzione del rischio connesso all'innesco di un incendio che deve essere perseguita attraverso l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche e l'adeguata formazione del personale che opera negli impianti, nonché attraverso l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, ivi compresi gli eventuali impianti di protezione antincendi, e, non da ultimo, l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo.

Ai sensi delle succitate linee guida, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti, dovrebbero essere previsti, tra gli altri presidi, anche un impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24.

La videosorveglianza in continuo degli impianti di gestione dei rifiuti consente infatti di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di combustione spontanea dei rifiuti, ma anche dell'eventuale presenza di personale estraneo non autorizzato, e di intervenire celermente al fine di evitare l'innesco degli incendi o il suo propagarsi incontrollato, ovvero al fine di evitare manomissioni esterne, furti e danneggiamenti dei presidi ambientali. Deve infatti evidenziarsi che, soprattutto alcuni impianti, ivi compresi i centri di raccolta comunali, per le tipologie di rifiuti in essi gestite, possono essere oggetto di sottrazioni indebite di rifiuti/materiali vari immessi poi illegalmente sul mercato.

Nella prospettiva che i contenuti delle citate linee guida potranno a breve essere confermati a livello normativo, l'Amministrazione regionale, che nell'ambito della gestione dei rifiuti ha dimostrato in molteplici circostanze di saper precorrere i tempi individuando ottimali ed efficaci soluzioni in seguito mutate a livello nazionale, ritiene opportuno verificare la possibilità di offrire alle strutture interessate pubbliche e/o private un adeguato incentivo a sostegno dell'installazione delle citate dotazioni tecnologiche finalizzate a garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno. Nel caso di scariche si ritengono finanziabili solo gli impianti in fase di gestione operativa.

Trattandosi di una particolare tipologia di interventi, in riferimento alla quale l'Amministrazione regionale non dispone di sufficienti dati relativi a precedenti esperienze, rivolgendosi ad una eterogenea tipologia di potenziali soggetti beneficiari e non conoscendo, peraltro, il livello di apprezzamento della misura incentivante che si propone, si propone il presente bando teso a definire i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile per procedere poi, in funzione dell'effettivo interesse riscontrato da parte delle strutture proponenti, con ulteriore provvedimento che individua e stanziava le necessarie risorse di Bilancio regionale.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

In funzione dell'effettivo interesse e adesione al presente bando, con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà allo stanziamento delle necessarie risorse a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli del Bilancio regionale di previsione per il 2018.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

3.1 Possono presentare domanda di contributo, relativamente all'attuazione degli interventi descritti al punto 1. "Obiettivi e Finalità del Bando", amministrazioni comunali e imprese che gestiscono impianti di gestione di rifiuti situati nella Regione del Veneto.

3.2 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

L'impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritta come "Attiva" al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane, all'A.I.A., istituiti presso la Camera di Commercio competente per territorio, alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007: 38 "*Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali*". Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente al suddetto codice, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
- c) avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- e) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.

3.3 Una Amministrazione comunale/impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento.

3.4 Non sono ammissibili ai contributi di cui al presente Bando le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della domanda, svolgano un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

3.5 La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

3.6 Si stabilisce a proposito, a maggior tutela dell'integrale raggiungimento delle finalità preposte dal finanziamento regionale, che le strutture richiedenti i finanziamenti in parola (pubbliche o private) risultino effettivamente proprietarie, o titolari di altro diritto reale (ad esempio diritto di superficie), del fondo sul quale viene realizzato l'intervento candidato a contributo.

4. SPESE AMMISSIBILI

- 4.1 Le spese sostenute, strettamente connesse all'attuazione degli interventi oggetto di contributo, consistenti nell'acquisto e installazione di impianti tecnologici per la videosorveglianza dei siti nei quali vengono gestiti/stoccati rifiuti, secondo le finalità indicate dal presente bando, sono ritenute ammissibili se sostenute successivamente la presentazione dell'istanza di finanziamento e rendicontate entro il corrente esercizio finanziario, a tal proposito si fa riferimento alla data delle fatture di spesa.
- 4.2 Le fatture di spesa dovranno essere intestate esclusivamente al soggetto richiedente beneficiario del contributo. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile. L'IVA è ritenuta spesa ammissibile nella misura in cui rappresenta un effettivo costo per il soggetto attuatore.
- 4.3 Gli interventi in parola sono ammissibili a contributo in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui al Regolamento "de minimis" (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- 4.4 Ciascuna domanda di contributo deve riferirsi ad un unico impianto e, in riferimento ad un impianto, non possono convergere più domande di contributo. Ciascuna impresa, singolarmente intesa o in società consortile, può presentare una sola richiesta, a pena di inammissibilità delle domande nelle quali è presente la stessa impresa.
- 4.5 La struttura beneficiaria di contributo è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni oggetto di finanziamento regionale per almeno 3 anni dalla data di rendicontazione delle spese sostenute.
- 4.6 Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 5.1 debbono essere analiticamente descritte nella domanda e quantificate nel loro ammontare.

5. CONTRIBUTO REGIONALE

- 5.1 Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro 3.000,00 e la percentuale del contributo viene stabilita nella misura del 50% della spesa complessivamente prevista e non potrà in ogni caso, superare l'importo di euro 5.000,00 per intervento e per struttura richiedente.
- 5.2 Nel caso, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento del livello di spesa previsto, il contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto. I contributi concessi non sono cumulabili, per le stesse spese, con altre forme di agevolazione.
- 5.3 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente alla struttura beneficiaria e, per le imprese, effettuati su un conto dedicato. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa dimostrazione della delega ad operare sul conto dell'impresa.
- 5.4 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere chiaramente l'oggetto della stessa, distinguendo la fornitura dall'installazione con i relativi importi. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa,

resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5.5 Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Regione assegna alla struttura interessata un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

5.6 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva dell'adozione del decreto di liquidazione del contributo, sarà completata entro 120 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e domanda di erogazione contributo.

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 La domanda di contributo, redatta secondo lo schema rappresentato in calce al presente bando e disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Regione, costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

6.2 La domanda di contributo dovrà essere trasmessa, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, pena la non ricevibilità dell'istanza, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it indicando quale struttura destinataria la Direzione Ambiente. L'oggetto della mail deve essere "DGR n..... del..... Bando per la concessione di contributi per l'installazione di impianti di videosorveglianza negli impianti di gestione di rifiuti"; la documentazione deve essere in formato PDF.

6.3 La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del Comune o dell'impresa beneficiaria.

6.4 La domanda è irricevibile quando:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- è presentata oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul BUR;
- è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;

6.5 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati acquisiranno diritto alle agevolazioni, secondo i criteri indicati nel presente bando, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno individuate con successivo provvedimento della Giunta regionale. E' previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

6.6 La domanda di partecipazione deve contenere, secondo il modello riportato in calce, la descrizione dell'intervento candidato a finanziamento in relazione agli obiettivi e ai criteri di valutazione indicati dal presente oltre ad un dettagliato quadro economico di previsione di spesa.

6.6 La domanda di partecipazione dovrà recare in allegato le dichiarazioni circa gli aiuti "de minimis" e le schede "anagrafica" e "posizione fiscale", redatte secondo gli uniformati modelli disponibili nell'apposita

sezione dedicato ai bandi del sito regionale. Ciascun allegato alla domanda di partecipazione deve essere firmato digitalmente.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.

Gli interventi proposti a finanziamento dovranno essere realizzati o comunque conclusi e rendicontati entro la corrente annualità.

La Regione del Veneto, nel corso dell'attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle strutture proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

La valutazione delle istanze di contributo sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- Quantitativo massimo stoccabile di rifiuti infiammabili e/o combustibili (1 – 3 punti)
- Presenza di formazione di polveri di rifiuti solidi combustibili (2 punti)
- Presenza e quantitativo di altri materiali/sostanze infiammabili e/o combustibili (per es. reagenti, materie prime, impianti di distribuzione carburanti interno) (1 – 3 punti)
- Sistemi di rilevazione e allarme già installati o in fase di installazione (1 punto)
- Presenza di aree/ambienti di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive (2 punti)
- Presenza di macchinari/lavorazioni di rifiuti infiammabili e/o combustibili (2 punti)
- Distanza da centri abitati e da edifici pubblici (ospedali, scuole, etc..) (1 – 3 punti)
- Possibilità di accesso al sito da parte di cittadini terzi (centro di raccolta) (1 punto)

In esecuzione della citata DGR n., la Direzione Ambiente provvederà all'accoglimento delle istanze pervenute e all'approvazione, con atto del proprio Direttore, della graduatoria degli interventi candidati a finanziamento secondo i criteri sopra indicati e al conseguente impegno di spesa.

8. MONITORAGGIO E CONTROLLI

Le strutture beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste, anche successive l'erogazione del contributo regionale, di informazioni di tipo finanziario e amministrativo disposte dalla Regione del Veneto per effettuare il monitoraggio sulle forme di incentivazione messe in atto. I beneficiari di contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo che i funzionari preposti potranno effettuare in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e la loro persistenza.

9. RINUNCE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO

Eventuali rinunce o inadempienze, parziali o totali, al rispetto dei vincoli e/o alle indicazioni fornite nel presente bando, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale del contributo assegnato.

Il contributo è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o il mancato rispetto della normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.

10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente scrivendo all' indirizzo di posta elettronica: ambiente@regione.veneto.it.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 N. 1996

Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente.